

***POLIZZA INCENDIO
RISCHI CIVILI E AGRICOLI***

UBI  **Assicurazioni**

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private) ed in conformità con quanto disposto dalla Circolare Isvap n. 518 del 21 novembre 2003.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

UBI ASSICURAZIONI S.p.A.:

- società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A.;
- è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato del 13-2-1987 (Gazzetta Ufficiale del 16-3-1987 n. 62);
- ha sede ITALIA, 20149 Milano, Piazzale Fratelli Zavattari, 12, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E' data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. UBI Assicurazioni S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società UBI Assicurazioni S.p.A - Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano - Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in ogni caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto delle documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'Art. 2952 C.C..

Sommario

Definizioni

- Relative all'assicurazione Incendio in generale pag. 2
- Relative ai rischi Agricoli pag. 5

Condizioni generali di assicurazione

- Norme che regolano l'assicurazione in generale pag. 8
- Norme che regolano l'assicurazione incendio pag. 10
- Capitolo A Condizioni Aggiuntive sempre operanti pag. 12
- Capitolo B Condizioni Aggiuntive operanti
solo se espressamente richiamate pag. 15
- Capitolo C Condizioni Particolari operanti
solo se espressamente richiamate pag. 18
- Capitolo D Condizioni Aggiuntive operanti
solo se assicurata la relativa Partita di polizza pag. 21

Definizioni

Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computers e minielaboratori.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO: Atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

ATTO DI SABOTAGGIO: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione; attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

ESPLODENTI: le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPOSIZIONE: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi, impianti di riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impinati od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

FRANCIGIA: importo a carico dell'Assicurato che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo.

IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A.

INCENDIO: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITA': si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

INFIAMMABILI:

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati "esplosivi" con punto di infiammabilità superiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;

- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.

INTERMEDIARIO: l'intermediario assicurativo indicato sul frontespizio di polizza.

MERCI: le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplosivi ed infiammabili.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in cui l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del C.C..

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO SINGOLO: il coacervo di tutti i beni adibiti ad attività soggette alla presente polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro e appartenenti al medesimo proprietario od inerenti alle attività di un unico imprenditore.

SCOPERTO: importo a carico dell'assicurato espresso in misura percentuale che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOLAI: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO E COPERTURA: Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti, catene).

DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI RISCHI AGRICOLI

BESTIAME: animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli, il tutto ovunque posto sui fondi agricoli, sui pascoli (compreso l'alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, su fiere e mercati e durante i trasferimenti su veicoli di proprietà e/o in uso all'azienda.

FABBRICATO (RELATIVO AI RISCHI AGRICOLI): l'intera costruzione edile, relative pertinenze, pavimentazioni all'aperto, impianti, installazioni e, convenzionalmente: silos in muratura, antenne, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Sono sempre esclusi:

- i fabbricati inattivi, in stato di abbandono o in rovina;
- le serre;
- le tubazioni e gli impianti a vista o interrati.

FERMENTAZIONE ANORMALE: processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni, modificazioni bromatologiche ed organolettiche tali da non permettere l'utilizzo al quale è destinato.

FORAGGI: fieno e, in genere, qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia.

GRANAGLIE SULLO STELO: frumento, orzo, avena, segale, riso, mais e cereali in genere per la produzione di granella, anche nel corso della trebbiatura, sul campo e durante il trasporto entro i confini dell'azienda.

MACCHINE AGRICOLE ED ATTREZZATURE: macchine e macchinari (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), attrezzi ed attrezzature di tipo agricolo, in proprietà e/o

uso all'azienda (compresi ruotabili di ogni tipo, finimenti, pezzi di ricambio e accessori) contenitori superiori a 100 litri, impianti ed attrezzature necessari alla conduzione dei fondi (silos non compresi nella definizione di "fabbricato", essiccatoi mobili, attrezzatura per lo stoccaggio e la conservazione di prodotti, attrezzatura anche automatizzata di stalla e di mungitura, ecc.), macchinari ed attrezzature dei reparti sussidiari ed accessori ad uso esclusivo dell'azienda e quant'altro serve per la conduzione e la ordinaria manutenzione dell'azienda.

SCORTE E PRODOTTI: derrate agricole, cereali trebbiati, semi in genere, vini, oli, prodotti vari d'uso alimentare, mangimi e foraggi diversi da quelli definiti alla voce "foraggi", diserbanti, anticrittogamici, fertilizzanti, carburanti, combustibili, legnami in genere, infiammabili (vedi definizioni) sino a 50 Kg., imballaggi e contenitori inferiori a 100 litri; globalmente tutto ciò che viene prodotto e conservato nell'ambito dell'azienda (di origine vegetale o animale) e tutto ciò che serve ad esercitare l'attività agricola e che non sia compreso nelle altre definizioni. Il tutto posto sottotetto o contenuto negli impianti (silos, essiccatoi, ecc.) secondo destinazione oppure temporaneamente all'aperto in attesa delle operazioni di carico/scarico.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1987 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente polizza il Foro Competente sarà quello di residenza della parte attrice ad eccezione del caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione incendio

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza:

I i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

a) direttamente causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.

b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

II i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

III le spese necessarie per :

a) demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;

b) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro ;

sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 23 delle Norme che regolano l'Assicurazione.

12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;

b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Art. 14 - Titorità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C..
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "Merci" deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il

Contraente o persona da lui designata;

b) oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 16 delle Norme che regolano l'Assicurazione;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 20 delle Norme che regolano l'Assicurazione;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 18, lettera b) delle Norme che regolano l'Assicurazione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Attrezzature e arredamento - Apparecchiature elettroniche - Macchine agricole ed attrezzature - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci - Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per *Fabbricati* - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore alla percentuale del valore del fabbricato stabilita in polizza, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizioni di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per *Macchinario, attrezzatura, arredamento, apparecchiature elettroniche, Macchine agricole ed attrezzature e merci* (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di cui al punto III dell'Art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato è quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12 lettera c) delle Norme che regolano l'Assicurazione.

Capitolo A

Condizioni aggiuntive sempre operanti

Art. 1. Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali Enti vincolatari, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso;
- non ricorrano le condizioni previste all'Art. 17 delle Norme che regolano l'Assicurazione (esagerazione dolosa del danno);
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12 lettera c) delle Norme che regolano l'Assicurazione;
- l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000.

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia "circostanziata" del sinistro, come previsto dall'Art. 16 lettera e) delle Norme che regolano l'Assicurazione, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base alla condizione "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 2. Assicurazione globale

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso assicurato fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa e un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Attrezzature e arredamento".

Art. 3. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza é stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati, non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da effettuarsi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 4. Buona fede

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5. Colpa grave

A parziale deroga dell'Art. 12 lettera c) delle Norme che regolano l'Assicurazione, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dai rischi per i quali è prestata l'assicurazione causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 6. Compensazione di valori fra Partite

Se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che la costituiscono, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre Partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le Partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra Partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art. 7. Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

È escluso dalla assicurazione il contenuto dei forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; l'Impresa non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

Art. 8. Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale modifica del disposto dell'Art. 16 lettera e) delle Norme che regolano l'Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistri con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte dell'Impresa, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori.

Art. 9. Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 21 rimarrà operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 10. Fabbricati in comproprietà o in condominio

L'assicurazione di porzioni di fabbricato comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 11. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 24 delle Norme che regolano l'Assicurazione (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto Art. 24, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 12. Beni in Leasing : altre assicurazioni

Salvo esplicita diversa pattuizione, la polizza non copre Fabbricati , Macchinario, Attrezzature, Arredamento, Apparecchiature Elettroniche in leasing se assicurati con polizza separata.

Art. 13. Oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere

L'Impresa, se non diversamente pattuito, non pagherà più di € 2.600 per ciascun oggetto d'arte e per pezzo da collezione o raccolta compresi ed assicurati nella Partita "Attrezzature e arredamento", qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

Art. 14. Operazioni Peritali

In caso di sinistro, che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non interessate dal sinistro o nelle porzioni stesse utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 15. Parificazione a danni da incendio

Fermo quanto stabilito all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni causati da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare l'evento.

Art. 16. Polizze trasporti

Se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero assicurate per gli stessi rischi mediante polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, l'Impresa risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di assicurazione e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza.

Tale condizione non sarà tuttavia invocata dall'Impresa nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto dalla citata polizza trasporti.

L'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione all'Impresa delle polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni di polizza.

Art. 17. Titoli di credito, carte valori

L'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli e delle carte valori assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 100 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti:

- 1) che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio della azione cambiaria;
- 2) che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) che l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) che l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo riscosso non appena per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora le cose distrutte possano essere duplicate, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia chiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 18. Vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto degli Artt. 1 e 4 delle Norme che regolano l'Assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Capitolo B

Condizioni aggiuntive sempre operanti

operanti solo se espressamente richiamate nel Modello 1 di polizza

Art. 1. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Attrezzature e arredamento – Macchine agricole ed attrezzature - Apparecchiature elettroniche il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'Art. 20 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore,

purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che l'Impresa accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione;

5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o in fase di collaudo, o inattivi a causa di operazioni di manutenzione o per fermata temporanea;
6. se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
8. **la presente estensione di garanzia non vale - relativamente ai rischi agricoli - per i beni in stato di inattività.**

Art. 2. Autocombustione

L'Impresa risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite tutte.

Art. 3. Beni presso terzi

La garanzia viene prestata relativamente ai beni assicurati alle partite "Attrezzature e arredamento", "Apparecchiature elettroniche", "Merci", "Cose assicurabili a condizioni speciali" e "Macchine agricole ed attrezzature" anche quando gli stessi siano in località diversa da quella dichiarata purché ubicata nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e di San Marino, posti sottotetto di Fabbricati aventi caratteristiche costruttive come da Descrizione del rischio.

Resta convenuto che in nessun caso l'Impresa risarcirà somma superiore al 20% delle Partite sopra menzionate, con il massimo – per singola ubicazione altrui di € 100.000.

Il Contraente/Assicurato si assume l'obbligo di dimostrare in qualsiasi momento l'esatto quantitativo e/o valore di tali beni presso terzi.

La presente estensione di garanzia non è in ogni caso operante per le garanzie inondazioni, alluvioni – allagamenti – terremoto – sovraccarico neve .

Per la presente estensione di garanzia si applicherà la detrazione prevista dall'evento cagionante il danno.

Art. 4. Danni consequenziali estesi

Sono compresi – oltre a quanto previsto dall'Art. 11 delle Norme che regolano l'assicurazione – i danni materiali subiti dalle cose assicurate come conseguenza immediata di taluno degli eventi richiamati ed operanti in polizza.

Per la presente estensione di garanzia si applicherà la detrazione prevista dall'evento cagionante il danno.

Art. 5. Fenomeno elettrico ed elettronico

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 12 lettera g) delle Norme che regolano l'Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico e/o elettronico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, compresi apparecchi e circuiti ed *escluse le lampade*, per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni da qualsiasi motivo occasionati. L'Impresa non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500 .

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza l'applicazione del disposto dell'Art. 20 delle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza di € 10.000 per evento / periodo assicurativo annuo.

Art. 6. Fumo

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500 .

Art. 7. Garanzia fidejussoria sull'indennizzo

A parziale deroga dall'Art. 24 Norme che regolano l'Assicurazione, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento dell'Impresa con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto dall'Impresa stessa maggiorato degli interessi legali e di una per-

centuale pari a quella di svalutazione concordata in base all'indice generale e dei prezzi all'ingrosso dell'ISTAT qualora da certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 8. Implosione

Premesso che per implosione si intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, l'Impresa risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio" all'Art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione, lettera f).

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500 .

Art. 9. Onda sonora

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € €500 .

Art. 10. Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro in cui si renda necessaria la ricostruzione dei fabbricati assicurati, l'Impresa rimborserà fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 5.000, gli oneri e/o maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e dovuti ad enti e/o autorità pubbliche, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

In nessun caso l'impresa rimborserà somma superiore a quella dovuta per la ricostruzione di fabbricati aventi le medesime tipologie strutturali, utilizzazione e superficie di quelli colpiti da sinistro.

Art. 11. Onorari Periti

L'Impresa – senza applicazione del disposto dell'Art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000.

Art. 12. Onorari Professionisti

L'Impresa – senza applicazione del disposto dell'Art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali.

Sono escluse le spese, sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000.

Art. 13. Merci vendute (Selling Price)

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto con l'acquirente con deduzione di tutti i costi, commissioni o spese di cui tali prodotti sarebbero stati successivamente gravati se il sinistro non si fosse verificato.

In ogni caso l'Impresa non pagherà prezzo maggiore di quello di mercato.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Lo stesso criterio verrà seguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione.

L'Assicurato, in relazione a quanto sopra, dichiara che sulle merci anzidette non esistono assicurazioni per danni indiretti.

Art. 14. Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti e fornitori, purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 15. Urto di veicoli stradali

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500.

Capitolo C

Condizioni particolari

operanti solo se espressamente richiamate nel Modello 1 di polizza con i Limiti e le Franchigie e/o scoperti indicati nel relativo Prospetto

Art. 1. Acqua condotta

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

L'Impresa non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- i danni alle scorte e prodotti posti ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo.

Art. 2. Spese di ricerca e riparazione del guasto

L'Impresa, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, di riscaldamento, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati, indennizzabile in base alla stessa, indennizza anche **le spese per riparare o sostituire** le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè in deroga all'art. 1907 del C.C. e all'Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione.

Art. 3. Acqua Piovana

L'Impresa risponde dei danni causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo o da crollo per accumulo di neve, provocati da franamento e/o cedimento del terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti ;
- b) che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in esso contenuto;
- c) causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi bacini, dighe anche se derivanti da

- acqua piovana;
- d) indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) alle merci nonché alle scorte e prodotti la cui base è posta a meno di 12 cm sul livello del pavimento dei locali;
- f) a cose poste all'aperto;

Art. 4. Allagamenti

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di

1. formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua;
2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;

L'Impresa non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto, e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuto a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento, smottamento del terreno;
- g) alle merci nonché alle scorte e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento dei locali.

Art. 5. Gelo a primo rischio assoluto

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al sinistro e a condizione che l'ubicazione del rischio non sia posta ad un'altezza superiore a 900 mt s.l.m.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè in deroga all'art. 1907 del C.C. e all'Art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione.

Art. 6. Beni posti all'aperto

L'Impresa prende atto che parte delle Attrezzature e dell'arredamento e delle Merci, possono essere all'aperto, sui piazzali e comunque entro i recinti degli

stabilimenti e/o delle aree comunque a disposizione delle ubicazioni dichiarate in polizza.

Tale Estensione di garanzia si intende prestata esclusivamente per quanto previsto dall'Art. 11 delle Norme che regolano l'assicurazione nonché – qualora richiamate e rese operanti - dalle Estensioni di Garanzia 11) Eventi socio – politici e 12) Atti di terrorismo e sabotaggio .

Art. 7. Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

L'Impresa non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 8. Dispersione di liquidi

L'Impresa risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in appositi contenitori (specificare il tipo e caratteristiche dei contenitori) causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

L'Impresa non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 LT;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 9. Eventi atmosferici

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cosa da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto (ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione) nonchè a cose mobili ed animali all'aperto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Art. 10. Estensione grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e ad integrazioni della stessa, l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica,
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Art. 11. Eventi socio-politici

L'Impresa risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolare, sciopero, sommossa;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, di rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) causati da atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato (vedasi definizione).

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12. Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche non da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate - verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato (vedasi definizioni).

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, di rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido refrigeranti;

- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al primo comma anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capitolo D

Condizioni Aggiuntive operanti solo se assicurata la relativa Partita di polizza

Art. 1. Cose assicurabili a Condizioni Speciali (Part. 6)

Fermo quanto stabilito dall'Art. 13 delle Norme che regolano l'Assicurazione, l'Impresa risponde, nei limiti della somma assicurata alla relativa Partita, del costo di riparazione o di ricostruzione - ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità per gli enti di cui ai punti b), d), e) del predetto articolo - degli enti distrutti o danneggiati, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione.

Da tale estensione di garanzia rimangono in ogni caso esclusi i supporti informatici per macchine meccanografiche e elaboratori elettronici.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Per la presente estensione di garanzia si applicherà la detrazione prevista dall'evento cagionante il danno.

Art. 2. Danni Indiretti : Indennità aggiuntiva nella forma “a percentuale” (Part. 13)

A parziale deroga all'Art. 12 lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente al netto delle spese di demolizione e sgombero - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale riportata nel “Prospetto Somme Assicurate”.

Art. 3. Danni Indiretti : Indennità aggiuntiva nella forma “maggiori costi” (Part. 14)

1. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga dell'art. 12 lettera i) delle Norme che regolano l'Assicurazione, l'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo d'esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;

- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
2. L'Impresa non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
 3. Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
 4. In mancanza della specifica indicazione in polizza del capitale assicurato e del relativo premio, tale estensione di garanzia non sarà produttiva ad alcun effetto. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente estensione di garanzia, troveranno applicazione le Norme che regolano l'assicurazione di polizza.
 5. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè in deroga all'art. 1907 del C.C. e all'Art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione.
 6. La presente estensione di garanzia si intende prestata previa detrazione, per ogni singolo evento, di una franchigia pari al 2,5% della somma assicurata con il minimo di €. 500,00.

Art. 4. Danni Indiretti : Perdita Pigionari (Part. 15)

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'impresa rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, ai sensi delle Norme che regolano l'assicurazione.

Art. 5. Merci in refrigerazione (Part. 9)

A parziale deroga delle Norme, ferme le restanti esclusioni salvo quanto di seguito espressamente derogato, l'Impresa risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso all'Impresa con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

La presente estensione di garanzia si intende prestata previa detrazione – per ogni singolo evento – di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 6. Ricorso terzi (Part. 7)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le

- cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Art. 7. Rischio locativo (Part. 1 B)

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni S.p.A. - Società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano - Tel. 02.49980.1 - Fax 02. 49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n.62)